

# Regolamento di disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti

Adottato con delibera della Giunta Provinciale

n. 693/19 del 5/08/2008

Aggiornato con deliberazione di Giunta Provinciale

n. 50/12 del 21/03/2012

# **INDICE**

- Art. 1 Compiti e funzioni Art. 2 Composizione
- Art. 3 Durata e sostituzione dell'incarico
- Art. 4 Criteri di funzionamento
- Art. 5 Compenso per i componenti Art. 6 Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

# Art. 1 Compiti e funzioni

- 1. Il Comitato dei Garanti della Provincia di Roma svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati agli articoli 21 e 22 del D.Lgs 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, CCNL Area della Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali o da altre fonti normative vigenti in materia, durante il periodo dell'incarico.
- 2. Il parere motivato e vincolante viene reso entro 30 giorni dalla richiesta, come previsto dall'art. 15 del CCNL del 23.12.1999; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
  - 3. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione, che vi destina idoneo locale.
- 4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale in servizio presso l'Ufficio Centrale "Direzione Generale".

# Art. 2 Composizione

- 1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dal Presidente della Provincia di Roma: un Presidente e 2 componenti:
  - Presidente: un Professore Universitario di materie giuridiche;
  - Componente: un esperto di organizzazione del pubblico impiego;
  - Componente: un rappresentante dei Dirigenti eletto dai dirigenti medesimi ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 23/12/1999.

# Art. 3 Durata e sostituzione nell'incarico

- 1. Il Comitato dei Garanti entra in carica dall'atto della nomina e dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
- 2. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro 15 giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza del comitato.
- 3. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito per tale caso contingente dal secondo candidato letto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati votati, il componente per tale caso contingente sarà sostituito dal dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione Provinciale nella qualifica dirigenziale.

- 4. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.
- 5. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere, il Comitato resta in carico fino alla relativa pronuncia.
- 6. In caso di accoglimento di istanze di ricusazione e di motivato impedimento di un componente, si provvede all'integrazione dello stesso con altro nominativo.

### Art. 4 Criteri di funzionamento

- 1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e dagli artt. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 10.4.1996, così come modificato dall'art. 13 del CCNL del 22.2.2006 e dall'art. 27 CCNL, si conforma al parere del Comitato dei garanti.
- 2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato
- 3. Il Comitato dei Garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai Servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.
- 4. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto dei termine di cui all'art. 1, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.
- 5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.
- 6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  - 7. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
- 8. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003.

# Art. 5 Compenso per i componenti

1. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

## Art. 6 Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

- 1. L'assemblea dei dirigenti è appositamente convocata dal Direttore Generale in un giorno feriale presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale.
- 2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori nominati dal Direttore Generale fra il personale dipendente non eleggibile. Il seggio elettorale avrà cura di seguire le operazioni di scrutinio, accertando preventivamente la regolarità delle schede.
- 3. Le operazioni di voto dovranno essere effettuate dalle ore 8,00 alle ore 13,00 precedute da idonea pubblicità.
- 4. A conclusione delle operazioni di scrutinio, cui potranno assistere i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Area Dirigenza Regioni e Autonomie Locali, il Presidente del seggio proclama la elezione del dirigente che ha ottenuto il maggior numero di voti e redige apposito verbale firmato dagli scrutatori.
- 5. Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni. In caso di parità viene eletto il dirigente con maggior anzianità di servizio nell'Ente.
- 6. Nel caso in cui la votazione vada deserta, verrà nominato il dirigente con maggior anzianità di servizio nell'Ente.